



## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "ORCHIDEA"

L'anno 2023, il giorno 4 del mese di Aprile, alle ore 19.00, presso la sede operativa in Sciacca via Salvatore Quasimodo n.9, si è riunita l'Assemblea STRAORDINARIA dei soci dell'Associazione Orchidea, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017);
- 2) Varie ed eventuali

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Maniscalco Salvino Salvatore, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Licata Filippo, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci pari a 10, come da foglio firme allegato, sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) ai sensi dell'art.101 comma 2;

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig. Maniscalco Salvino Salvatore, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117);

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

### DELIBERA

Di approvare all'unanimità il nuovo Statuto sociale così come modificato per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art.101, comma 2, contenente le

nuove disposizioni per le associazioni di promozione sociale ai sensi degli art.35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II,III, e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore che si allega al presente verbale.

Nell'ambito dell'adeguamento, la denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ".Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Associazione di PROMOZIONE SOCIALE "ORCHIDEA" (APS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi

3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto.

Prende la parola il segretario, il quale comunica l'ingresso di nuovi volontari

Alle ore 19.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta



Foglio firme soci presenti all'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale  
"ORCHIDEA" in data 4 Aprile 2023.  
presenti I sigg.  
Maniscalco Salvino Salvatore

Licata Filippo

Conti Daniela

Ciaccio Massimo Ignazio

Tamuzza Vittoria

Nocilla Maria Cristina

Sabella Danilo Donato Natale

Franzone Giuseppina

Bongiovì Martina

Bongiovì Antonino

Cammareri Angela Maria

Salvino Maniscalco

Daniela Conti

Massimo Ciaccio

Vittoria Tamuzza

Cristina Nocilla

Daniela Sabella

Giuseppina Franzone

Martina Bongiovì

Antonino Bongiovì

Angela Cammareri

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AGENZIA DELLE ENTRATE  
D.P. AGRIGENTO - UFFICIO TERRITORIALE DI SCIACCA

Registrato il 06.04.2023 al n. 211 serie 3

Pagato € \_\_\_\_\_ (Euro)

ESENTE

IL DIRETTORE



L'Addetto al Front Office (\*)

Gaspare Sala

(\*) firma su delega del Direttore Prov.le

Dott. Gianfranco Amico

[Signature]



**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
"ORCHIDEA"**

**Art. 1 – Costituzione**

È costituita l'Associazione di PROMOZIONE SOCIALE "ORCHIDEA" con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione "ORCHIDEA" – APS", più avanti chiamata per brevità Associazione:

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altri enti o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede legale in Sciacca, via Salvatore Quasimodo, n. 9/13.

Il Comitato può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

### **Art. 3 – Durata**

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31/12/2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

### **Art. 4 – Attività**

L'Associazione intende svolgere le seguenti attività a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- formazione;
- tutela dei diritti civili.
- promozione sociale

Pertanto, l'Associazione intende gestire servizi socio-assistenziali e socio-sanitari con riferimento alle seguenti leggi:

L. 328/2000; "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

L. R. 22/1986; "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia"

L. R. 10/2003 "norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia"

Nonché svolgere le seguenti attività:

Gestione servizi socio-educativi per la prima infanzia;

Gestione di spazi neutri in favore di soggetti svantaggiati;

Gestione di centri per la famiglia in favore di soggetti svantaggiati;

Gestione di comunità residenziali e semi-residenziali in favore di soggetti svantaggiati;

Gestione di centri di riabilitazione in favore di soggetti svantaggiati;

Interventi di mediazione familiare in favore di soggetti svantaggiati;

Interventi domiciliari in favore di soggetti svantaggiati.

Gestione di attività sanitarie, socio-educative-riabilitative, domiciliare e residenziale, con figure professionali in favore di soggetti svantaggiati.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività', anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Promozione del benessere fisico e psicologico attraverso azioni rivolte a soggetti svantaggiati operando anche in rete sinergicamente ad istituzioni ed enti pubblici e privati attivi sul territorio di competenza;

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria in favore di soggetti svantaggiati anche in rete sinergicamente ad istituzioni ed enti pubblici e privati attivi sul territorio di competenza;

Valutazione diagnostica di specifici assetti di individui svantaggiati, operando anche in rete sinergicamente ad istituzioni ed enti pubblici e privati attivi sul territorio di competenza;

Trattamento del disagio fisico e psicologico attraverso azioni sanitarie e/o riabilitative a soggetti svantaggiati, nonché azioni di preparazione al beneficio delle stesse, operando anche in rete sinergicamente ad istituzioni ed enti pubblici e privati attivi sul territorio di competenza;

Promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l'assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l'accoglienza e l'ospitalità a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convezione con gli enti pubblici o privati proposti;

Animazione del tempo libero di persone disabili ed emarginate, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo-ricreativo, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze;

Mantenere rapporti con enti statali, locali, ULSS, Consulte del volontariato, Caritas, R.S.A., enti privati;

Offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni ad associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, O.N.G. impegnate in favore ed a tutela dei soggetti svantaggiati;

Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

Istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;

Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti

economici privati e pubblici;

Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare e finanziarie necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

#### **Art. 5- Scopo**

L'Associazione è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse della comunità alla promozione del benessere della persona e dell'integrazione dei cittadini.

#### **Art.6 – Soci**

Fanno parte dell'Associazione:

- le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'Assemblea;
- le persone e gli enti pubblici o privati senza fine di lucro che abbiano acquisito particolari

benemerienze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Comitato.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Comitato che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

### Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

### **Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci**

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per due anni;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- indegnità deliberata dal Consiglio direttivo;
- esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quota associativa annuale;

- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.

## **Art. 9 – Risorse economiche**

Le risorse economiche e finanziarie delle associazioni provengono da:

- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente..

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'Assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'Assemblea ordinaria [ovvero altro organo competente] di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

## **Art. 10 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

## **Art. 11 – Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

- in via ordinaria, una volta all'anno;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art.8;

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

#### **Art. 12- Comitato**

L'Assemblea elegge il Comitato che è composto da 3 o 5 membri.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Una volta ogni tre mesi il Comitato deve riunirsi.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

*M. C.*

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri;

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente
- elegge il segretario;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

#### **Art. 13 – Presidente**

Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato più anziano di età.

#### Art. 14 – Segretario

Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predisporre la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- disbriga la corrispondenza;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di settembre;
- prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di febbraio;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;

#### Art. 15 L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 16. Revisore legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 17 – Durata delle cariche**

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

#### **Art. 18– Quota sociale**

L'Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 19 – Esercizio sociale e Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Comitato gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dell'art.87 del D.lgs n.117/2017.

**Art. 20. Il patrimonio sociale è costituito da:**

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 21.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art. 22. Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato e di eventuali altri organi sociali

**Art. 23 – Modifiche allo statuto - Scioglimento**

Le proposte di modificazione allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro soci e il voto favorevole dei tre quarti ( $\frac{3}{4}$ ) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ( $\frac{3}{4}$ ) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

#### **Art. 24 - Bilancio sociale e informativa sociale**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

#### **Art. 25. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 11 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Comitato approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### **Art. 26. Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.